Gli APPROFONDIMENTI di CORESULTANT
Volume 2 – Numero 6/2019
TEMA: TARIFFE INAIL – NOVITA' E OPPORTUNITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI

Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
Provvedimento INAIL 27.02.2019

1. TARIFFE INAIL

E' stato firmato il 27 febbraio 2019 dai Ministri del Lavoro e dell'Economia e Finanze il decreto che dispone la **revisione delle tariffe INAIL**, in vigore **dal 1° gennaio 2019**, come stabilito dalla **legge di Bilancio 2019**.

L'Istituto ha provveduto all'aggiornamento del nomenclatore, al ricalcolo dei tassi medi e alla revisione del meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

L'aggiornamento delle tariffe dei premi oltre alla "Gestione Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività", riguarda anche la revisione dei premi speciali unitari Artigiani e della gestione Navigazione.

Le aziende, al riguardo, hanno ricevuto via PEC dall'Istituto alcune comunicazioni. È importante che tali informazioni siano analizzate. L'INAIL, infatti, potrebbe non aver operato correttamente e l'azienda potrebbe trovarsi sfavorita.

Per tali ragioni, i nostri professionisti si sono già adoperati proattivamente per verificare la correttezza di quanto operato da INAIL (es. verificando il numero di infortuni occorsi nell'ultimo triennio per singola PAT). Infatti, il nuovo meccanismo di oscillazione del tasso infortunistico (ossia ciò che determina l'aumento o la diminuzione del premio dovuto dall'azienda all'INAIL) è ora determinato dal confronto tra il numero dei giorni di infortunio avuti in azienda ("GLEG") e quello rilevato a livello nazionale (indice di "sinistrosità"), non più in base ai costi di infortunio sostenuti da INAIL.

Il periodo di osservazione è definito dai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento (es. provvedimento 2019: triennio di osservazione 2015-2017).

2. CERTIFICATI DI INFORTUNIO

Una norma della legge di Bilancio 2019 è passata quasi in sordina, ma riteniamo utile pubblicizzare.

Infatti, i medici e le strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a compilare e trasmettere telematicamente i certificati medici di infortunio e malattia professionale (attività già prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 151/2015) e, come previsto dal comma 530 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, *"nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale"*.

Ciò significa che il lavoratore potrà recarsi dal proprio medico di base per il rilascio di ogni certificazione attinente l'infortunio o la malattia professionale, senza che il medico possa richiedere alcun compenso.

Si ricorda quanto sopra riportato, ossia che l'oscillazione del premio aziendale varierà in base al alla gravità degli eventi lesivi, misurata in numero di giorni di infortunio! Le aziende sono quindi tenute a monitorare con ancora più attenzione eventuali prognosi anomale.

I nostri professionisti sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare al riguardo, telefonicamente oppure al link www.coresultant.com/contatti .